



Provincia di Brindisi

Area 3

Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta

(art. 71 D.Lgs. 36/23)

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
(art. 50, c. 4, D.Lgs. 36/23)

Oggetto appalto: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 64 DEL TRATTO ERCHE-STAZIONE-INNESTO S.S.7 TER, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DELLA RELATIVA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
CUP: I47H25001870003 CIG: BC41B253B0

PREMESSE

In esecuzione della determina dirigenziale n. 437 del 18.6.2026 è indetta procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/23 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del citato D.Lgs. 36/23 (d'ora in poi anche solo Codice).

Luogo di esecuzione è lungo la rete stradale provinciale del settore sud della provincia di Brindisi.

Il Responsabile unico del progetto ex art. 15 del Codice è l'arch. Massimiliano Stefano, tel. 0831.565492.

Per tutto quanto sopra riportato, codesto operatore economico è invitato, qualora interessato alla partecipazione, a presentare offerta per l'affidamento dell'appalto in parola, di cui si forniscono gli elementi essenziali, le modalità di partecipazione, ammissibilità e di presentazione delle relative offerte.

A tal fine, si fa presente che la procedura di gara sarà espletata interamente tramite la piattaforma informatica "TuttoGare" (**PAD**), quale sistema di negoziazione telematico in dotazione della Provincia di Brindisi, definita d'ora in poi, per brevità, anche solo piattaforma e/o sistema, accessibile dal sito internet: <https://www.sua.provincia.brindisi.it>, mediante la quale saranno gestite tutte le fasi di pubblicazione degli atti tecnico-amministrativi necessari ai fini della partecipazione a gara, pubblicazione bando e disciplinare di gara, registrazione al portale per la partecipazione, presentazione offerte, analisi, valutazione e aggiudicazione, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni post aggiudicazione, con le modalità e procedure dettagliatamente riportate nel presente invito.

Ogni tipologia di scambio di informazione, trasmissione di comunicazioni e notifica degli atti afferenti alla presente procedura di gara avverrà, per il tramite della suddetta piattaforma telematica, mediante l'account dell'indirizzo pec: sua@prc.provincia.brindisi.it.

Per poter accedere alla piattaforma telematica, e partecipare alla gara, è necessaria, qualora non ancora fatta, la registrazione a sistema del concorrente, secondo le modalità tecniche per il suo utilizzo contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3", ovvero di funzionamento del sistema di e-

procurement di SUA Provincia di Brindisi e della stesa Provincia di Brindisi, parti integranti del presente disciplinare di gara, alle quali si rimanda per tutte le norme di utilizzo e di funzionamento della stessa piattaforma.

Le stesse sono visualizzabili all'indirizzo https://www.sua.provincia.brindisi.it/norme_tecniche.php, oppure direttamente nella parte inferiore del portale telematico, cliccando alla voce "*Norme Tecniche di Utilizzo Tuttogare 3*", ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione, delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del sistema stesso.

Pertanto, per quanto sopra, non saranno prese in considerazione scambi di informazioni e presentazione di offerte, per la partecipazione a gara, con modalità diverse da quelle previste dal sistema telematico.

Per partecipare, il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato per le **ore 14:00 del 21.07.2026**, con inizio delle relative operazioni di gara, in modalità da remoto, ovvero a distanza, attraverso il modulo "**Conference Room**", il giorno **22.07.2026**, alle **ore 9:00**.

A tal fine, si fa presente che l'operatore economico (o.e.), una volta avviata la conference room da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP), o, eventualmente, dall'apposito seggio di gara a tal fine costituito, riceverà, all'indirizzo di posta elettronica registrato a sistema, un link attraverso il quale potrà accedere alla conferenza. La procedura chiederà l'autorizzazione all'ammissione alla conferenza e, una volta concessa, l'o.e. sarà abilitato a parteciparvi.

Durante lo svolgimento della seduta ogni o.e. potrà intervenire mediante chat, ovvero con messaggistica scritta, oppure in maniera vocale.

Ai fini della partecipazione ed ammissione, si forniscono qui di seguito gli elementi essenziali della relativa procedura di gara.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE

DOCUMENTI, COMUNICAZIONI E TERMINI DI GARA.

SEZIONE I

I.1 Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto

**Amministrazione Aggiudicatrice,
ente committente/Stazione
appaltante**

Provincia di Brindisi

sito web: : <http://www.provincia.brindisi.it>

pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

tel. 0831. 565.111

**Servizio proponente: Area 3 – Servizio Tecnico
Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale.**

Dirigente: ing. Stefano Morciano

tel.: 0831.565451

Punti di contatto

RUP: arch. Massimiliano STEFANO
e-mail: massimiliano.stefano@provincia.brindisi.it
tel. 0831.565492

Stazione appaltante

Provincia di Brindisi

Profilo committente

Sito web: <http://www.provincia.brindisi.it>

Email: sua@provincia.brindisi.it

Pec: sua@pec.provincia.brindisi.it

I.2 Documenti di gara e Comunicazioni

a) Atti tecnico-amministrativi di approvazioni procedura d'appalto:

Progetto Esecutivo composto da:

- all.01 Relazione generale-tecnica e specialistica;
- all.02 Elenco prezzi unitari;
- all.03 Computo metrico estimativo e Q.E.;
- all.04 Stima Incidenza Manodopera;
- all.05 Stima Speciale Sicurezza;
- all.06 Relazione gestione dei materiali;
- all.07 Cronoprogramma lavori;
- all.08 Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto;
- all.09 Analisi dei prezzi;
- tav.01 Cartografia zone di intervento;
- tav.02 Documentazione fotografica

Piano di sicurezza e allegati

- Piano di sicurezza e coordinamento
- Stima dei costi della sicurezza
- Diagramma di Gant
- Fascicolo dell'opera

- Rapporto di validazione del Progetto Esecutivo
- **D.D. a contrarre n. 437 del 18.6.2026;**

- a) Il bando di gara;
- b) Il presente disciplinare di gara, con allegati:
 - 1. Mod. "A" schema di domanda di partecipazione;
 - Mod. "B" dichiarazione resa ai sensi del Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023;
- d) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- e) "*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*", contenenti le norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement della SUA Provincia di Brindisi e di partecipazione alle procedure di gara telematiche, come sopra riportate;
- f) Il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO) 2026-2028", approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 40 del 12.03.2026, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web della Provincia di Brindisi all'indirizzo: <https://portaledelcittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>;
- g) Il "Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti Pubblici", sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo web della Provincia di Brindisi all'indirizzo: <https://portaledelcittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>;
- h) Il "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brindisi", approvato con Decreto Presidenziale n. 125 del 30.07.2025.

I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo:
<https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare>, nella sezione della relativa procedura di gara.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate all'indirizzo:
<https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare>

Ogni tipologia di scambio di informazione, trasmissione di comunicazioni e notifica degli atti afferenti alla presente procedura di gara avverrà, per il tramite della suddetta piattaforma telematica, mediante l'account dell'indirizzo pec: sua@prc.provincia.brindisi.it.

Non saranno prese in considerazione scambi di informazioni e presentazione di offerte, per la partecipazione a gara, con modalità diverse da quelle previste dal sistema telematico.

I.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **quattro giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite, sempre mediante la piattaforma, almeno **2 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste, in forma anonima, e delle relative risposte fornite. S'invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente la relativa sezione della piattaforma.

La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita alcuna risposta a richiesta di chiarimenti e/o delucidazioni in merito, con modalità diverse da quelle sopra indicate.

I.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la piattaforma e sono accessibili nella sezione della relativa procedura di gara. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative a: aggiudicazione; soccorso istruttorio, esclusione; decisione di non aggiudicare l'appalto; data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; richiesta di offerta migliorativa, eventuale sorteggio ai fini dell'aggiudicazione in caso di offerte con stesso valore di ribasso e/o ogni eventuale altra comunicazione tra la SUA e il concorrente avvengono utilizzando il domicilio digitale dell'operatore economico inserito in fase di registrazione a sistema, costituendo questo domicilio digitale eletto dello stesso operatore economico.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE II

II.1) Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione: Lavori per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P. n. 64 del tratto Erchie-stazione-innesto S.S.7 ter, nonché per la realizzazione della relativa pubblica illuminazione". CIG: **BC41B253B0**

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, tenuto conto dei principi previsti all'art. 3 del D.Lgs. 36/23, delle previsioni contenute al successivo art. 14, c. 6, nonché per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto previsto all'art. 58 dello stesso D.Lgs. 36/23.

II.1.1 Codice CPV:

45233140-2 Lavori di manutenzione stradale

II.1.2 Breve descrizione dei lavori previsti:

Il progetto prevede l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza del piano viabile rete provinciale, quindi, di rifacimento del tappetino di usura dei tratti stradali previsti in progetto, nonché per la realizzazione della relativa pubblica illuminazione.

Il contratto collettivo da applicare, ai fini della partecipazione, ai sensi dell'art. 11, c. 2-bis, del codice, è il seguente:

- per le lavorazioni relative alla costruzione e manutenzione di strade e infrastrutture stradali: il CCNL Edilizia id F012 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative);

L'offerente può anche indicare un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto; in quest'ultimo caso, l'operatore economico deve indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato.

Il progetto, esecutivo, è stato validato ex art. 42, c. 4, del D.Lgs. 36/23 in data 26.03.2026 e approvato con D.D. n. 437 del 18.6.2026.

II.1.3 Luogo di esecuzione lavori

Strade provinciali settore sud della provincia di Brindisi.

II.1.4 Valore appalto, importi di gara, lavorazioni previste, categorie, classifiche e requisiti d'ordine

- 1) **€ 240.800,06** Valore d'appalto
- 1.a) € 238.854,98 Importo a base di gara, soggetto a ribasso (di cui costo della manodopera € 46.770,20)
- 1.b) € 1.945,08 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso ex art. 41, c. 14)

Categorie di lavoro art. 100, c. 4, D.Lgs. 36/23		Importo Cat.	% Cat.	Cat. Prev. e Scorp.	Avallabile	Subappaltabile
Categoria prevalente	OG 3	240.800,06	100%	P	SI	SI

II.1.5 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ai sensi del successivo art. 54, c. 1 del nuovo codice, individuate secondo il Metodo "A" dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/23, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

II.1.6 Tipologia appalto – Modalità e termini di pagamento

Il contratto è stipulato a "misura", ai sensi dell'art. 3 – lett. m) dell'Allegato I.7 del D.Lg. 36/23.

Le modifiche al contratto potranno avvenire nei modi e termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/23.

Il corrispettivo d'appalto è soggetto all'applicazione dell'I.V.A.

Ai relativi pagamenti si provvederà nei modi e termini previsti dai rispettivi contratti attuativi dell'accordo quadro.

II.1.7 – Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione e termini di esecuzione lavori

Termine di esecuzione lavori: 60 giorni naturali e consecutivi come stabiliti all'art. 2.6 del CSA, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.1.8 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, secondo le percentuali riportate all'art. 60, c. 2, del D.Lgs. 36/23, i prezzi saranno aggiornati nei modi e termini previsti dal citato art. 60, c. 2, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno le modalità e termini previsti dal citato art. 60, c. 2, del D.Lgs. 36/23, nonché con le modalità di applicazione delle relative clausole di revisione, come riportate nell'Allegato II.2-bis al codice.

II.1.9 - OGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

II.1.10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

II.1.11 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Poiché appalto comprendente lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti Pubblici", sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023, accessibile al link: <https://portaledelcittadino.provincia.brindisi.it/openweb/trasparenza/>, oltre al mancato rispetto dello stesso, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

II.1.12 - REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

II.1.12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

II.1.12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-ORGANIZZATIVA

E' richiesta l'attestazione SOA nella categoria e classifica come segue:

- **OG 3 - I (prevalente)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, c. 2, dell'Allegato II.12 al codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del medesimo allegato.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ed in corso di validità, come risultante dal Casellario delle Imprese presso l'ANAC.

- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, 68 del codice e della Part IV dell'Allegato II.12.
- ammesso l'avvalimento alle condizioni previste dall'art. 104 del D.Lgs. 36/23 e secondo le modalità riportate al punto II.1.14 del disciplinare di gara.

II.1.13 INDICAZIONI SUI REQUISITI D'ORDINE SPECIALE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

II.1.13.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

II.1.13.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI D'ORDINE SPECIALE NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

II.1.14 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del codice, il concorrente può avvalersi, per le categorie di lavoro avallabili, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al suddetto punto II.1.12 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti d'ordine generale previsti al punto II.1.10 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti d'ordine speciale di cui al punto II.1.12, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 3 gg., decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

II.1.15 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119, c. 1, del codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori, di tutte le categorie previste in appalto, deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere a loro volta oggetto di ulteriore subappalto.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è autorizzato ed eseguito nei modi, termini, condizioni e prescrizioni previste all'art. 119 del codice.

Le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere a loro volta oggetto di ulteriore subappalto.

II.1.16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 e 102 del D.Lgs. 36/23, l'offerente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in relazione all'oggetto dell'appalto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 11, c. 2, del codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato al punto II.1.1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultimo caso, l'operatore economico deve indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato e la stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato s'impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalente delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del codice (offerte anormalmente basse).

La stazione appaltante assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Si applica quanto previsto al successivo comma 6 dell'art. 11 del codice, in caso di inadempienza contributivi risultante dal DURC sia dell'appaltatore che del/dei subappaltatori e/o cottimi.

II.1.17 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia dell'importo di **€ 2.408,00** (1% valore appalto), ai sensi dell'art. 53, c. 2, del D.Lgs. n. 36/23, con efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del bando di gara, intestata all'ente committente;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

II.1.18 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta.

II.1.19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo pari a **€ 18,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, o successiva delibera, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. **Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.**

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le modalità operative di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto, comprensivo di eventuali opzioni contrattuali previste nel presente disciplinare.

II.1.20 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma (PAD). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione amministrativa richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta, intendendosi per tale le due buste che costituiscono la stessa, deve essere inserita in piattaforma entro e non oltre le ore 14:00 del 21.07.2026. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il

termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, che impedisca la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

II.1.21 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nelle "*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*", parti integranti del presente invito, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta e della documentazione amministrativa nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

Busta "A - Documentazione amministrativa";

Busta "B – Offerta economica"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'istanza e le dichiarazioni integrative sono redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente invito.

Il DGUE è compilato dall'operatore economico direttamente a sistema ed inserito fra la documentazione amministrativa richiesta, come nel dettaglio riportato nelle "*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*".

Anche la dichiarazione contenente l'offerta è redatta direttamente a sistema ed inserita sempre secondo le indicazioni riportate nelle "*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

II.1.22 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto II.1.16 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine max di gg. 5 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di gg. 3 dal ricevimento della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

II.1.23 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico concorrente inserisce in piattaforma, nella sezione/are pertinenza, per compilare (per la documentazione da compilare direttamente a sistema) ed allegare la seguente documentazione:

- 1) Mod. "A" Domanda di partecipazione
- 2) Mod. "B" dichiarazione resa ai sensi del Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023;
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) evidenza avvenuto pagamento contribuzione gara ANAC
- 5) garanzia provvisoria, presentata secondo le modalità indicate al punto II.1.17
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati.

II.1.23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni riportate, è redatta secondo il modello allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

II.1.23.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

II.1.23.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e

detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

II.1.23.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

II.1.23.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[Eventuale, in caso di lavori e/o servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
- g. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
- h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

II.1.24 BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico inserisce la dichiarazione, contenente l'offerta economica, nella piattaforma secondo le modalità precisate nel paragrafo “Busta B – Offerta Economica” delle “*Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE 3*”.

L'offerta economica, firmata come per la domanda di partecipazione, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale offerto sull'importo del valore previsto al suddetto punto II.1.4 – 1.a), al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, dopo la virgola.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, c. 9, del codice, espressi **in cifre**;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi del citato art. 108, c. 9, del codice, espressi **in cifre**.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati allo stesso punto II.1.4 – 1.a) del presente disciplinare e i costi della sicurezza (punto II.1.4 – 1.b) sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono altresì inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto II.1.4 del presente disciplinare.

II.1.25 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54, c. 1, individuate secondo il Metodo “A” dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/23, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio, da effettuarsi sempre mediante la piattaforma telematica.

II.1.26 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità da remoto, in collegamento, come sopra specificato, alla piattaforma telematica (PAD).

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima sessione ha luogo il giorno 22.07.2026, alle ore 9:00.

Nel giorno e nell'ora fissati per l'inizio delle operazioni di gara, l'organo preposto all'espletamento delle relative operazioni di gara, di norma individuato nel RUP, avvierà la conference room e l'operatore economico (o.e.) invitato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica registrato a sistema, un link attraverso il quale potrà accedere alla conferenza.

La procedura chiederà l'autorizzazione all'ammissione alla conferenza e, una volta concessa, l'o.e. sarà abilitato a parteciparvi.

Durante lo svolgimento della seduta ogni o.e. potrà intervenire mediante chat, ovvero con messaggistica scritta, oppure in maniera vocale.

Avviata la conference room, le relative operazioni di gara proseguiranno secondo le seguenti modalità.

Preliminarmente, il RUP, presidente del seggio di gara, ai fini dell'ammissione dei concorrenti, in quanto operazioni che si svolgono con ricorso all'inversione procedimentale ex art. 107, c. 3, D.Lgs. 36/23, verificherà il pagamento del contributo ANAC.

Qualora il pagamento non risultasse a sistema, il RUP richiederà, mediante soccorso istruttorio, l'inserimento a sistema, ovvero nel FVOE, oppure l'invio della ricevuta di avvenuto pagamento, nel termine massimo di gg. 2 dal ricevimento della relativa comunicazione, da inoltrarsi a mezzo della piattaforma telematica. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A seguire con le operazioni mediante "Inversione Procedimentale", si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dichiarate ammissibili, all'esito delle suddette operazioni preliminari, per l'esame e la verifica delle relative offerte economiche.

Quindi, l'organo monocratico di gara procede, pertanto, all'apertura delle buste dell'Offerta Economica, in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle stesse e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza propri dell'offerente;
- d) ad accertare che eventuali offerte non siano state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali sia accertata tale condizione;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo periodo.

In caso che, sulla base di elementi specifici, quali la presenza di indicazione di costi della manodopera ed oneri della sicurezza ex art. 108, c. 9, del codice, ritenuti anormalmente bassi ai sensi del comma 1 dell'art. 54 del codice, il RUP può sottoporre l'offerta a soccorso procedimentale, richiedendo all'offerente di fornire ogni utile elemento giustificativo sugli elementi riportati, per le successive valutazioni di competenza del RUP. A tal fine assegna il termine perentorio di giorni 3 dall'invio della comunicazione a mezzo pec, con invito a fornire i relativi chiarimenti richiesti esclusivamente per il tramite della stessa piattaforma telematica, escludendo, pertanto, ogni altro mezzo di trasmissione.

In caso di decorso inutilmente del termine assegnato, ovvero in caso che le giustificazioni fornite non risultassero esaustive, l'offerta sarà ritenuta inammissibile e, pertanto, esclusa dalla procedura di gara.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) non firmate digitalmente dai soggetti competenti o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari, senza ribasso o un'offerta un aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta;

e) che non recano l'indicazione dei costi della manodopera e di quelli di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

Sono comunque escluse le offerte:

- sono inammissibili le offerte per le quali ricorrano le condizioni previste all'art. 70, c. 4, del codice;
- le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione dettagliate nel presente disciplinare, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorchè dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs. 36/23, ancorchè non indicate nel presente disciplinare;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni

Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede quindi:

- a) al calcolo della soglia di anomalia individuata secondo il Metodo "A" dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/23;
- b) all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
- c) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- d) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente, più vicine per difetto alla soglia di anomalia determinata.

Resta ferma, inoltre, la facoltà della stazione appaltante di valutare, in ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 1 del citato art. 54.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio.

Al termine delle suddette operazioni, si procederà, nella stessa seduta, oppure, in caso di impedimento del seggio di gara, in altra data preventivamente comunicata a mezzo avviso pubblicato sul profilo web della SUA Provincia di Brindisi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei primi cinque concorrenti in graduatoria, scaturita all'esito del calcolo della soglia di anomalia di cui sopra, per l'esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione a gara.

II.1.26 .1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al termine delle suddette operazioni, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa sui primi due concorrenti collocati nella graduatoria scaturita all'esito del calcolo della soglia di anomalia.

Quindi, sempre il seggio di gara, come sopra costituito, accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

II.1.27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- d) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive afferenti ai requisiti d'ordine generale, oggetto di esame da parte del seggio di gara; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP, o dal seggio di gara eventualmente costituito, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto II.1.16 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La proposta di aggiudicazione è trasmessa ai competenti organi della stazione appaltante al fine di disporre l'aggiudicazione.

L'organo competente della stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione, esamina la proposta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/23 e, qualora ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente, da effettuare tramite il FVOE, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare l'eventuale garanzia provvisoria prestata.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, c. 1, del D.Lgs. 36/23, il contratto è stipulato entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

Ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 55, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/23.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

II.1.28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

II.1.29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, approvato con Decreto del Presidente n. 40 del 12.03.2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

II.1.30 ACCESSO AGLI ATTI

- a) L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del codice.
- b) A tutti i partecipanti, non esclusi in via definitiva, sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
- c) Ai partecipanti, collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante estrazione diretta dalla PAD.

- d) I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
- e) Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

II.1.31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce.

II.1.32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**Il Dirigente Area 3 Provincia di Brindisi
ing. Stefano Morciano**

Allegati:

Mod. "A" Domanda istanza di partecipazione

Mod. "B" : dichiarazione da rendere ai sensi del "Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici" sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di Brindisi in data 08.06.2023.